

---

Corte di Cassazione IV Sezione Penale - n. 44820 del 9 novembre 2015 -  
Pres Romis

**Guida senza patente – patente revocata – esame probatorio –  
accertamento della revoca tramite la Motorizzazione – carenza –  
non sussiste**

*Al fine di acquisire la piena prova della revoca della patente di guida è necessario consultare gli archivi della Motorizzazione civile oltre ai terminali della Polizia di Stato. In assenza di tale riscontro, non si raggiunge la piena prova della revoca della patente e di conseguenza non si può affermare la responsabilità penale dell'imputato ex art 116, comma 15 cds per guida senza patente o con patente revocata o non rinnovata.*